

(N. 16)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Aumento del limite massimo di spesa per i funerali
dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il paragrafo 397 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, stabilisce in lire 75 il limite massimo di spesa per i funerali dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma deceduti in servizio.

In seguito alla svalutazione della moneta intervenuta in questi ultimi anni, non si è potuto fare a meno di aumentare l'anzidetto limite e dal 1° ottobre 1946 la spesa in parola ha raggiunto la cifra di ottomila lire.

Essendo necessario sanzionare formalmente tale aumento, è stato predisposto il presente provvedimento sotto forma di disegno di legge onde consentirne la retroattività.

Gioverà ricordare al riguardo che, con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, il limite di spesa per i funerali dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di P. S., deceduti in servizio, è stato fissato in uguale misura.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo di lire 75 per i funerali di un sottufficiale o militare di truppa, previsto dal secondo comma del paragrafo 397 del Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, è elevato a lire 8 mila.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° ottobre 1946.